dell'« Office national de l'emploi » (ONEM), organismo registrato nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del citato regolamento ;

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame di tale richiesta e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale in oggetto si riferiscono a lavoratori disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 e dell'articolo 1 del regolamento n. 12/64/CEE, i quali soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 del regolamento n. 9 ; che le richieste presentate sono conformi alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9, in particolare dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'« Office national de l'emploi » (ONEM), deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo e che l'importo totale del contributo erogabile dal Fondo stesso ammonta pertanto a FB 29.827.023 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 29 aprile 1966, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate dal Regno del Belgio al Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'« Office national de l'emploi » (ONEM), organismo registrato nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° luglio 1963 — 30 giugno 1964 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza della somma totale richiesta di FB 29.827.023.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente a favore dell'ente sovraindicato, è fissato a FB 29.827.023 (equivalenti a circa 596.540 u.c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1966

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FES nn. 3092, 3105, 4010)

(Il testo francese è il solo facente fede)

(66/439/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio [2], e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione, che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2,

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

[2] GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.

comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1),

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (2),

Viste le richieste del 28 giugno, del 24 ottobre 1963 e del 24 febbraio 1964, presentate dalla Repubblica francese e intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale, per un importo totale di FF 5.618.881,36, rettificato dal governo richiedente in FF 6.484.422, 95,

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 29 aprile 1966,

Considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in parola concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1962 incluso, sotto la responsabilità e a carico del Ministero del lavoro ;

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale in oggetto si riferiscono a lavoratori disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 e dell'articolo 1 del regolamento n. 12/64/CEE, i quali soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 del regolamento n. 9 ; che le richieste presentate sono conformi alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e in particolare dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dal Ministero del lavoro deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo e che l'importo totale del contributo erogabile dal Fondo stesso ammonta pertanto a FF 6.484.422,95 ;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 29 aprile 1966, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate dalla Repubblica francese al Fondo sociale europeo per spese sostenute dal Ministero del lavoro, concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1962 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza della somma totale richiesta di FF 6.484.422,95.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente, è fissato a FF 6.484.422,95 (equivalenti a circa 1.313.418 u.c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) **GU n.** 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(2) **GU n.** 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.